

Convenzione tra la Svizzera e la Colombia concernente il servizio militare

Conchiusa il 15 gennaio 1959

Approvata dall'Assemblea federale il 19 giugno 1959²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 febbraio 1963

Entrata in vigore il 6 febbraio 1963

I governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Colombia, animati dal desiderio di regolare in amichevole accordo le difficoltà attenenti allo stato militare delle persone aventi tanto la cittadinanza svizzera, secondo le leggi svizzere, quanto la nazionalità colombiana, secondo le leggi colombiane,

hanno risoluto di concludere una Convenzione e hanno nominato, a tale scopo, loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali scambiatisi i loro pieni poteri e trovatisi in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Il governo della Repubblica di Colombia si impegna a non incorporare nel suo esercito le persone che possiedono tanto la cittadinanza colombiana, secondo le leggi colombiane, quanto la cittadinanza svizzera, secondo le leggi svizzere, purchè esse provino di aver servito nell'esercito svizzero.

Art. 2

Il governo svizzero si impegna a non incorporare nell'esercito svizzero le persone che possiedono tanto la cittadinanza svizzera, secondo le leggi svizzere, quanto la cittadinanza colombiana, secondo le leggi colombiane, purchè esse provino, mediante un documento rilasciato dal Ministero della guerra, di aver servito nell'esercito colombiano.

Art. 3

Per le disposizioni della presente Convenzione nulla è mutato, quanto alla cittadinanza, nello stato giuridico degli interessati.

RU **1963** 151; FF **1959** I 373 ediz. ted. 377 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU **1963** 149

Art. 4

La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione, che avverrà a Berna il più presto possibile, e avrà effetto per lo spazio di cinque anni; essa sarà prorogata tacitamente per i quinquenni successivi fino a quando non sarà stata disdetta da un'Alta Parte Contraente, per la fine del quinquennio, mediante preavviso di almeno sei mesi. La disdetta avrà effetto soltanto al termine del periodo durante il quale sarà stata formulata.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione redatta in due esemplari, in lingua francese e spagnola, i due testi facendo ugualmente fede.

Fatto a Bogotà, il quindici gennaio mille novecento cinquantanove.

A. Parodi

Julio Cesar Turbay Ayala